

Disegno di legge “Disposizioni di adeguamento normativo”

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale n. 37 del 2017

Il disegno di legge si compone di otto articoli recanti disposizioni di adeguamento e manutenzione dell’ordinamento regionale.

L’**articolo 1** modifica il comma 9 dell’articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 38 al fine di armonizzarne i contenuti con la disciplina regionale dell’Inventario del Patrimonio culturale Immateriale Campano previsto dall’articolo 10 della legge regionale n. 38/2017, valorizzando in tale ambito riti, feste popolari e manifestazioni di significativo carattere identitario. Tale disposizione, in ragione della sua portata ordinamentale, non produce oneri a carico del bilancio regionale.

L’**articolo 2** reca modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 12 rinviando ad un regolamento di attuazione la definizione dei requisiti per il riconoscimento della rilevanza regionale dei musei regionali. Il Comitato regionale per i musei, già previsto dall’articolo 15 della legge, inoltre è sostituito dalla Commissione tecnica regionale per i musei, di cui sono definiti composizione, durata in carica e funzioni. La partecipazione alla Commissione non dà titolo alla corresponsione di compensi, gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati. La disposizione pertanto non produce nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L’**articolo 3** modifica la legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 rafforzando gli strumenti di monitoraggio degli interventi in materia di servizi sociali e ridefinendo le modalità di esercizio del potere sostitutivo. Anche tale disposizione, in ragione della sua portata regolatoria, non produce oneri a carico del bilancio regionale.

L’**articolo 4** modifica la legge regionale 22 maggio 2017, n. 12 definendo funzioni e compiti delle Province e della Città Metropolitana di Napoli in materia di pianificazione di protezione civile e inserendo una disposizione relativa alla Consulta regionale del volontariato organizzato di protezione civile, la cui partecipazione è a titolo gratuito. La disposizione pertanto non produce nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L’**articolo 5** sopprime nel comma 5 dell’articolo 19 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1) le parole “e versati per il tramite dell’amministrazione regionale”. La disposizione di carattere ordinamentale non produce nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L’**articolo 6** modifica l’articolo 47, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 18, relativo a disposizioni in materia di mutui contratti da enti locali, e rimette nei termini i Comuni che, per difficoltà amministrative e gestionali, non siano stati in grado di fruire al 31 dicembre 2023 della deroga già concessa. Tale disposizione non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale trattandosi di contributi già erogati e non determina minori entrate, atteso che l’eventuale restituzione di contributi non utilizzati non risulta ancora iscritta al bilancio regionale.

Dall’intervento normativo, dunque, non derivano nuovi e maggior oneri a carico del bilancio regionale, come prevede l’**articolo 7** che reca la clausola di invarianza finanziaria.